



Comune di Modena

Regolamento della partecipazione territoriale

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 44-47 dello Statuto e ai sensi dell'art. 8 del T.U.E.L, n. 267/2000, le modalità di individuazione e di funzionamento dei Consigli di quartiere, quali organismi di promozione della partecipazione popolare su base territoriale all'amministrazione locale.

Art. 2

Articolazione territoriale in quartieri

La suddivisione del territorio comunale in quartieri avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 44 comma 2 dello statuto.

Art. 3

Natura e scopi dei quartieri

Il Consiglio di quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel quartiere stesso o che sono comunque impegnati nell'ambito di Associazioni, di Organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti, anche non formalmente costituite.

Il quartiere agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel quartiere.

Il quartiere promuove tutte le forme di collaborazione allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, ambientale, sportivo e culturale.

Titolo II

Modalità di attuazione della partecipazione territoriale

Art. 4

Servizio preposto alla partecipazione

Il servizio preposto alla partecipazione, costituisce il collegamento naturale tra l'Amministrazione comunale ed i Consigli di quartiere; collabora con i Presidenti, con i membri del Consiglio di quartiere nell'attività necessaria alle finalità per cui sono costituiti, ponendosi da supporto per la trasmissione e ricezione di tutta la corrispondenza e documentazione amministrativa e supporta i Consigli di quartiere nella raccolta delle informazioni tecnico-amministrative utili all'espletamento delle proprie funzioni. Il servizio inoltre fornisce ai Consigli di quartiere gli strumenti, a disposizione dell'Amministrazione, che siano funzionali a espletare le proprie funzioni.

In particolare, il servizio alla partecipazione supporta le forme di consultazione dei cittadini e il coordinamento con altri servizi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Assemblee territoriali di zona

L'assemblea territoriale, o rionale, è uno degli strumenti di ascolto, informazione e consultazione dei cittadini e delle realtà sociali sui problemi di interesse territoriale. E' rivolta ai cittadini e alle realtà territoriali (associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche, rappresentanti del tessuto economico, e ogni altra realtà partecipativa) del quartiere e può essere svolta per zone, a seconda delle tematiche da affrontare. Dovrà essere svolta almeno una assemblea all'anno per ogni rione, eventualmente anche accorpendo più zone rionali all'interno del territorio del quartiere. E' convocata dal Presidente del Consiglio di quartiere, eventualmente anche su sollecitazione di cittadini e realtà del territorio, che può valutare l'eventuale partecipazione anche di altri amministratori e tecnici ed è adeguatamente pubblicizzata.

Art. 6

Commissioni tematiche

Per l'esame e l'approfondimento di specifici temi, o per la costruzione di progetti partecipati relativi a opere o interventi interessanti il proprio territorio, il Consiglio di quartiere può costituire al proprio interno commissioni tematiche e/o per singolo territorio, anche temporanee, aperte alla partecipazione dei residenti o aventi interesse e delle realtà territoriali di cui al precedente art. 3, al fine di formulare proposte all'Amministrazione.

Il Consiglio di quartiere, con apposito verbale, costituisce la commissione, ne determina la composizione, nomina un coordinatore tra i consiglieri di quartiere, ne definisce il mandato, ed eventualmente il termine entro il quale deve concludere i lavori. Con le stesse modalità il Consiglio di quartiere può modificare l'organizzazione e le modalità di funzionamento della commissione. Il Consiglio di quartiere può valutare di far partecipare alle commissioni tematiche anche esperti esterni al Consiglio stesso senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ente.

Art. 7

Partecipazione dei quartieri alle politiche dell'amministrazione

Gli assessori, almeno una volta all'anno, sono tenuti ad informare ciascun Consiglio di quartiere sulle rispettive programmazioni riguardanti le proprie deleghe afferenti al quartiere di competenza.

I Presidenti dei Consigli di quartiere e relativi Consigli devono essere tempestivamente e preventivamente coinvolti nel corso dell'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale degli atti di programmazione e progettazione che riguardano i seguenti oggetti:

- programma triennale delle opere pubbliche, con riferimento a quelle che riguardano il territorio di competenza;
- progetti oggetto di finanziamenti all'interno dei periodici avvisi pubblici dell'amministrazione che interessano specificatamente il quartiere;
- strumenti di governo del territorio e loro varianti, di interesse del quartiere;
- piani di intervento in materia ambientale, di verde pubblico e di mobilità urbana di interesse territoriale;
- piani di intervento in ambito socio/sanitario e del welfare di interesse territoriale attraverso l'Assessorato alle politiche sociali del Comune e /o il Comitato di Distretto;

- progetti di lavori pubblici di interesse territoriale;
- piani di intervento di rigenerazione urbana di interesse territoriale;
- altri rilevanti atti di indirizzo o programmazione che interessano il territorio del quartiere.

Gli assessorati e gli uffici amministrativi competenti con il supporto dell'ufficio preposto alla partecipazione devono fornire con congruo anticipo in formato digitale idonea documentazione e indicare gli atti comunali e gli Uffici che all'occorrenza possono essere consultati per una più approfondita conoscenza dell'atto sul quale si basa il coinvolgimento.

I Consigli di quartiere, che possono consultare i cittadini con gli strumenti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, possono presentare proposte, pareri, osservazioni e/o indicazioni di priorità in merito alle questioni loro sottoposte dall'amministrazione comunale a cui dovrà essere data risposta formale e motivata entro trenta giorni.

I pareri dei Consigli di quartiere non concorrono alla validità degli atti adottati dall'Amministrazione comunale.

In materia di bilancio, il bilancio preventivo dovrà essere presentato ai Consigli di quartiere fornendo, prima della seduta di approvazione, i dati, per quanto possibile, articolati secondo gli ambiti territoriali, con l'obiettivo di facilitarne e agevolarne la comprensione.

I Consigli di quartiere, in materia di bilancio, possono segnalare fabbisogni finanziari e priorità, con particolare riferimento al proprio ambito territoriale, attraverso specifiche proposte, indicazioni e osservazioni che potranno pervenire al Consiglio Comunale.

I Presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati sono altresì invitati con diritto di parola alle Commissioni Consiliari, che discutono gli argomenti di loro specifico interesse o competenza.

Art. 8

Altre forme di partecipazione all'attività dell'amministrazione

La collaborazione tra i Consigli di quartiere e il Consiglio Comunale e la Giunta, oltre a essere costantemente promossa da questi, è favorita attraverso specifiche occasioni di confronto e in particolare, il Consiglio Comunale con i Quartieri: una seduta annuale del Consiglio comunale il cui ordine del giorno è definito di concerto con i Presidenti dei Consigli di quartiere, i quali ne prenderanno anche parte attiva nelle forme che saranno di volta in volta concordate.

La Giunta Comunale con i Quartieri: almeno una seduta annuale di ciascun Consiglio di quartiere che vedrà la partecipazione della Giunta per un confronto sulle politiche in programma e portate avanti da quest'ultima.

Incontri formativi e informativi per i Consigli di quartiere: l'amministrazione comunale provvede a organizzare incontri formativi dedicati ai Consiglieri di quartiere in merito alle proprie funzioni e sul funzionamento del Comune senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ente.

Art. 9

Richieste e proposte

Il Consiglio di quartiere, tramite il Presidente, può indirizzare richieste e proposte agli organi comunali competenti relative alla predisposizione del bilancio comunale annuale e al relativo elenco annuale delle opere pubbliche, allo stato di attuazione delle opere pubbliche di interesse del territorio, a specifiche tematiche del territorio, a situazioni sociali o economiche della popolazione del quartiere, ai servizi comunali di interesse del quartiere e ad altri atti di indirizzo o programmazione che interessano il territorio del quartiere.

A tali richieste e proposte l'organo comunale competente dell'Amministrazione dovrà fornire formale risposta motivata, tempestivamente e comunque entro 60 gg., in ogni caso sempre prima che le proposte e le richieste possano perdere di interesse e attualità. L'istanza può anche richiedere che amministratori e tecnici comunali intervengano ad incontri, che possono essere anche pubblici, appositamente convocati sul tema dal Presidente.

Art. 10

Altri ambiti e modalità di coinvolgimento dei Consigli di quartiere a favore della partecipazione

I Consigli di quartiere, su propria iniziativa e a seguito di sollecitazioni che provengano da altri soggetti presenti e attivi sul territorio, possono inoltre proporre ed elaborare un progetto annuale su temi e ambiti previsti da questo articolo su cui l'organo comunale competente è tenuto ad esprimersi entro sessanta giorni.

I Consigli di quartiere possono inoltre promuovere iniziative, progetti, interventi che coinvolgano cittadini, associazioni ed enti del terzo settore e altre realtà del territorio e su progetti, iniziative e avvisi pubblici riferiti al proprio territorio, inoltre, su mandato della Giunta possono favorire il dialogo e il coinvolgimento di cittadini, associazioni, enti del terzo settore e altre realtà del territorio.

Oggetto di queste iniziative, progetti e interventi possono essere quelli della rigenerazione urbana a pubblica utilità, progetti per la promozione del miglioramento ambientale e climatico, progetti di mobilità sostenibile, coesione sociale e gestione di beni pubblici anche attraverso i patti di collaborazione.

Art. 11

Osservatorio di quartiere per le sicurezze e la qualità del vivere

È istituito presso ogni Consiglio l'Osservatorio di quartiere per le sicurezze e la qualità del vivere, composto dai consiglieri di quartiere e dal Presidente, che lo presiede. Il Presidente convoca almeno due incontri annuali con associazioni, istituzioni, cittadini e altri soggetti interessati per discutere delle segnalazioni pervenute sul territorio di pertinenza e per elaborare anche possibili proposte.

Art. 12

Ascolto e informazione per i cittadini

Per ogni quartiere deve essere individuata un'ideale sede attrezzata con quanto necessario allo svolgimento delle funzioni del Consiglio di quartiere.

In essa, è di norma collocata l'attività politica del Consiglio e del Presidente e vi è inoltre istituito un Punto Pubblico di Contatto e Partecipazione, che offre ai cittadini e alle realtà territoriali informazioni sulla città e

sull'attività del quartiere e dell'Amministrazione comunale; raccoglie le richieste e le segnalazioni su problemi o proposte del quartiere e fornisce le relative risposte o i primi riscontri.

Il Punto Pubblico di Contatto e Partecipazione dovrà mettere nelle condizioni il Presidente e, per suo tramite, il Consiglio di quartiere, di essere sempre informato e partecipe delle questioni pervenute attraverso attrezzature idonee e personale adeguatamente preparato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ente.

Art. 13

Promozione e sostegno delle forme associative e delle istituzioni scolastiche del territorio

I Consigli di quartiere valorizzano la gestione sociale e gli organi collegiali delle scuole e le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità civili, sociali, culturali, sportive, ricreative e ambientali, iscritte all'apposito Elenco Comunale delle forme associative.

Il bilancio comunale prevede annualmente specifici importi, riferiti ad attività sportive, culturali, scolastiche, ambientali, vivibilità e sicurezza, la cui destinazione viene proposta alla Giunta dai singoli Consigli di quartiere nell'autonomia delle rispettive competenze, per favorire l'organizzazione di iniziative volte a creare aggregazione e solidarietà tra i cittadini.

L'amministrazione comunale dovrà, attraverso gli assessorati competenti, riferire entro 30 giorni ai Consigli di quartiere le proprie decisioni fornendo formale motivazione a eventuali provvedimenti difformi dalle indicazioni del Consiglio di quartiere.

Le proposte dei Consigli riguardano prioritariamente la realizzazione di progetti predisposti in collaborazione con le associazioni e/o istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti attivi.

Le proposte possono altresì riguardare il sostegno a progetti formulati direttamente dalle associazioni e dalle istituzioni scolastiche, eventualmente comprensivi della messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di mezzi, strutture e spazi comunali presenti nel territorio di pertinenza, secondo criteri definiti dall'Amministrazione comunale sentiti i Consigli di quartiere e comunque nel rispetto dei Regolamenti dell'Ente.

Tali richieste di sostegno delle associazioni e istituzioni scolastiche devono essere presentate almeno due volte l'anno con i seguenti contenuti:

- descrizione e finalità dell'iniziativa;
- luogo e modalità di realizzazione;
- bilancio preventivo dell'iniziativa contenente i costi e i ricavi presunti;
- dichiarazione di eventuali richieste di contribuzione che intendono presentare ad altri soggetti;
- impegno a fornire una relazione consuntiva delle attività svolte, comprendente anche il rendiconto economico, in caso di accoglimento della richiesta.

Le scadenze e le modalità sono definite dalla Giunta sentiti i Consigli di quartiere annualmente. Nel caso in cui le proposte dei Quartieri non vengano accolte, le relative motivazioni vanno trasmesse ai quartieri in forma scritta.

Titolo III

Organi del quartiere

Art. 14

Consiglio di quartiere

Il Consiglio di quartiere è l'organismo che promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini del proprio territorio all'Amministrazione locale, utilizzando gli strumenti indicati al precedente titolo II. E' quindi referente della propria comunità locale e collabora, quale interlocutore organizzato stabilmente, con l'Amministrazione comunale per favorire un'efficace e partecipata amministrazione della cosa pubblica.

Approvato all'unanimità nella seduta del 17.05.2023

Art. 15

Composizione e durata in carica dei Consigli di quartiere

Il numero dei componenti dei Consigli di quartiere è determinato dalla delibera che istituisce i quartieri, definendone numero e confini, entro i limiti definiti dall'art. 45 comma 2, dello Statuto. La durata dei Consigli di quartiere è indicata dall'articolo 45 comma 3 dello Statuto Comunale e fino all'insediamento del nuovo Consiglio di quartiere.

Art. 16

Modalità di individuazione dei componenti dei Consigli di quartiere.

I nominativi dei componenti dei Consigli di quartiere vengono deliberati dal Consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari e in proporzione ai risultati elettorali riportati in ciascun quartiere dalle liste rappresentate in Consiglio comunale.

I gruppi consiliari, per designare i rispettivi componenti nei Consigli di quartiere, scelgono all'interno di un apposito Albo aperto e pubblico, istituito con delibera approvata dal Consiglio Comunale e che prevede anche le modalità di iscrizione e gestione.

La designazione dei membri, eventualmente spettanti a liste che non hanno avuto consiglieri comunali eletti, viene fatta dal rappresentante di ogni singola lista.

In entrambi i casi deve essere garantita il più possibile la presenza equilibrata di entrambi i sessi. Per l'attribuzione alle liste del numero di consiglieri da designare, per ogni quartiere si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da designare. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da designare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

A ciascuna lista sono attribuiti tanti consiglieri quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria ad essa appartenenti. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il consigliere è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, in caso di parità, per sorteggio.

La nomina dei Consigli di quartiere deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, da presentarsi in forma scritta al Presidente del quartiere e al presidente del Consiglio comunale, si provvede alla sostituzione del Consigliere di quartiere secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Per favorire la partecipazione alle scelte riguardanti il territorio del quartiere, al Consiglio di quartiere partecipano in veste di invitati permanenti con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto, anche un cittadino e una cittadina iscritti all'Albo dei quartieri nominati per sorteggio tra gli iscritti dell'albo stesso a rotazione annuale.

Il sorteggio avviene con le modalità previste dalla delibera istitutiva dell'Albo.

Art. 17

Requisiti per la designazione

Possono iscriversi all'Albo di cui all'art. 16 tutti i residenti che risultino iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune e che abbiano compiuto 16 anni.

Sono incompatibili con la designazione di cui all'art. 16 gli amministratori pubblici in carica presso il Comune, la Provincia, la Regione; i dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti, anche a termine, del Comune; chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione o coordinamento nel territorio comunale; coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D.lgs 235/2012.

Art. 18

Insediamiento

Ciascun Consiglio di quartiere dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art.16. La convocazione è effettuata tramite comunicazione scritta dal consigliere più anziano designato dalla lista più votata nelle elezioni comunali; in caso di inerzia, provvede il Sindaco o suo delegato.

Art. 19

Individuazione e ruolo del Presidente del Consiglio di quartiere

Nella prima riunione del Consiglio di quartiere si procede all'individuazione del presidente, sulla base delle candidature autopresentate, con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Qualora non venga ottenuta tale maggioranza, si procede con una seconda votazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è eletto Presidente chi ha il valore maggiore di cifra elettorale delle liste di appartenenza o gruppo che ha designato il candidato Presidente.

Il Presidente individua il consigliere che esercita le sue funzioni, in qualità di vicepresidente nei casi in cui è assente a qualunque titolo. In caso di assenza anche di quest'ultimo, provvede il consigliere più anziano anagraficamente, designato dalla lista più votata nelle elezioni comunali.

In caso di cessazione dalla carica, entro il termine di 30 giorni si procede alla surroga con nuova elezione.

Il Presidente del Consiglio di quartiere rappresenta il Consiglio e ne cura le decisioni, lo convoca, lo presiede e ne sottoscrive i verbali. Convoca altresì le assemblee territoriali e, d'intesa con il coordinatore di cui all'art. 6, le commissioni tematiche, queste ultime eventualmente anche in modalità da remoto. E' invitato permanente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Servizi Culturali - Sociali – Educativi – Sport e Tempo Libero, Programmazione e Assetto del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale, Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali e Affari Generali, con diritto di parola nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 20

Rappresentanza territoriale all'interno del Consiglio di quartiere

Una volta eletto, il Presidente verifica la rappresentanza territoriale dei rioni all'interno del Consiglio di quartiere e provvede ad individuare, tra i consiglieri, i delegati a rappresentare i rioni eventualmente non rappresentati all'interno del Consiglio.

Titolo IV

Modalità di funzionamento del Consiglio di quartiere

Art. 21

Convocazione e validità delle riunioni, verbale degli esiti

Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta pubblica su convocazione scritta del Presidente, di norma inviata per via telematica almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore. Della convocazione viene data opportuna pubblicità e diffusione.

La riunione si tiene in prima convocazione qualora partecipi la metà più uno dei consiglieri assegnati.

In seconda convocazione il Consiglio è costituito con 1/3 dei consiglieri assegnati. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di quartiere si riunisce altresì su richiesta di 2/5 dei consiglieri assegnati; la convocazione deve avere luogo non oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui il Presidente non adempia nei termini previsti, provvede, entro i successivi dieci giorni, il Sindaco o suo delegato.

Il consigliere di quartiere, alla terza assenza ingiustificata, decade. Fino al momento della surroga, non viene calcolato nel computo del numero legale.

Per la trattazione di problemi e argomenti comuni o di particolare rilevanza, possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più Consigli di quartiere, convocate dai presidenti dei Consigli di quartiere promotori.

Il Consiglio di quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue riunioni intervengano gli assessori e i funzionari comunali per materie di loro competenza.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto, a cura di un segretario designato, anche a turno, tra i membri del Consiglio stesso, un sintetico verbale che deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro e gli astenuti per ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari; su richiesta dei singoli consiglieri al verbale possono essere allegati testi scritti degli interventi o altri documenti pertinenti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario di turno, è sottoposto all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva. Copia di tutti i verbali, redatti in formato elettronico, viene inoltrata al Servizio preposto e reso pubblico presso la sede del quartiere e altre opportune forme di comunicazione, anche online.

Art. 22

Trasmissione atti politici al Consiglio Comunale

I consiglieri di quartiere possono presentare al proprio consiglio atti politici come gli Ordini del Giorno pertinenti il quartiere, sottoscritti da almeno 2 consiglieri.

Questi ultimi devono essere inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere entro massimo 60 giorni dalla presentazione. Tutti i documenti approvati vengono trasmessi alla Giunta, al Presidente e ai Capigruppo del Consiglio Comunale. Qualora ottengano il voto favorevole all'unanimità vengono presentati dal Presidente del Consiglio di quartiere alla commissione permanente del consiglio comunale di riferimento su proposta del Sindaco o di un suo delegato.

Art. 23

Coordinamento tra i Presidenti dei Consigli di quartiere

I Presidenti dei consigli di quartiere devono costituire un proprio coordinamento, con compiti di raccordo, informazione e consultazione sui problemi e sulle attività di interesse comune, nominando a maggioranza un proprio coordinatore, che può essere ricoperto a rotazione anche da ciascun presidente, che provvede a convocare e organizzare i lavori del Coordinamento.

A tal fine, dopo l'individuazione dei Presidenti, viene convocato un primo incontro dal Sindaco o suo delegato, in cui i Presidenti definiscono le eventuali modalità organizzative di tale coordinamento, redigendo un sintetico verbale.

Il coordinatore dei Presidenti può richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli assessori, oltre che programmare sedute comuni di più consigli di Quartiere, su temi e problemi di interesse comune.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di proclamazione degli eletti per il Consiglio Comunale per il mandato amministrativo 2024 – 2029.